

Oggetto: Parere in merito alla applicabilità della DGR n. 1879/2011 (rif. int. n. 158)

Il Comitato Tecnico Scientifico

Vista la richiesta del Comune di Bologna del 29 maggio 2018 (prot. PG/2018/00391685) di esprimere un parere in merito “*all’applicabilità della DGR 1879/2011¹ alla luce delle precisazioni del DM 17 gennaio 2018*”;

Sentita la nota del funzionario del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli che ha istruito la pratica;

Vista la relazione dei componenti della Struttura Operativa Tecnico Scientifica del CTS;

Premesso

che con la nota sopra richiamata l’U.I. Autorizzazioni Sismiche del Comune di Bologna ha chiesto al CTS di esprimere un parere formale in merito ad un intervento di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso da uffici ad abitativo di un edificio esistente posto in Comune di Bologna. Il fabbricato, con struttura portante a tali in c.a., presenta una superficie in pianta di circa 560 m² e si sviluppa su sette piani fuori terra ed un piano interrato.

Il progetto di ristrutturazione prevede venga realizzato un ulteriore volume sul lastrico solare, in affiancamento ai volumi tecnici esistenti, per ulteriori 420 m².

La nuova struttura portante viene proposta con soluzioni leggere in acciaio e legno e analogamente le strutture di copertura si prevede che vengano realizzate in soluzioni leggere, sfruttando le strutture degli attuali vani tecnici presenti, come controventamenti ed elementi sismoresistenti, considerata la loro maggiore rigidezza rispetto alle nuove strutture.

Nella nota allegata alla documentazione pervenuta il progettista dell’intervento chiede che l’intervento venga configurato quale miglioramento sismico ai sensi del paragrafo 8.4.2 delle NTC 2018, escludendo la possibilità di adeguamento di cui al paragrafo 8.4.3 delle medesime NTC. Questo in quanto si ritiene che l’intervento non si configuri come sopraelevazione poiché non vi è un aumento di altezza “*stante la presenza dei volumi esistenti sopra il lastrico solare, le cui strutture costituiscono la prosecuzione dei nuclei sismoresistenti del fabbricato e che rappresentano quindi, sotto il profilo strutturale, una preesistenza significativa e determinante ai fini della definizione dell’altezza dell’edificio*”. Viene inoltre sottolineato che tali opere non andranno ad alterare significativamente la risposta del fabbricato.

La Struttura tecnica del Comune di Bologna chiede al CTS:

- *se viste le definizioni di altezza presenti nell’atto di coordinamento e le definizioni del paragrafo 8.4 del DM 17 gennaio 2018 il caso in esame possa configurarsi come miglioramento sismico;*
- *se con riferimento al paragrafo 8.4.3 del DM 17 gennaio 2018, siano tuttora da considerare le precisazioni della DGR 1879/2011 o possano rimanere superate.*

Considerato

che nell’Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l’uniformazione in materia edilizia ai sensi dell’art. 2-bis e 12 della L.R. n. 15 del 2013 (Allegato II “*Definizioni Tecniche Uniformi*”) approvato con DGR n. 922 del 2017, il lastrico solare non viene considerato come un piano ma come “*spazio scoperto e praticabile sulla copertura piana di un edificio o su una sua porzione*” e che i volumi tecnici sono esclusi nella determinazione dell’altezza del fronte di un edificio.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dal Presidente, Prof. Ing. Marco Savoia, all’unanimità dei presenti


è del parere

che:

- l'intervento strutturale così come riportato nella documentazione trasmessa si configuri come sopraelevazione di un edificio esistente;
- prenderà in considerazione la possibilità di esaminare il testo dell'allegato tecnico alla DGR n. 1879/2011¹, per definire se le precisazioni in esso contenute siano tuttora valide considerate le disposizioni del paragrafo 8.4.3 del DM 17 gennaio 2018.

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico

(Prof. Ing. Marco Savoia)



¹ DGR n. 1879 del 19 dicembre 2012 “Approvazione dell’atto di indirizzo in merito alla definizione degli interventi di sopraelevazione, ampliamento e delle strutture compenetranti, ai fini dell’applicazione del paragrafo 8.4.1 delle NTC-2008 e della L.R. n. 19 del 2008”.